

**DIRETTIVE ~~RELATIVE AI PROCEDIMENTI~~
~~DINANZI ALL'UFFICIO~~ CONCERNENTI
L'ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO
PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE E

OPERAZIONI ~~RELATIVE AL~~ DEL REGISTRO

SEZIONE 5

CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI

Indice

1	Principi di carattere generale	4
2	I registri dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari	5
3	Consultazione dei registri	5
3.1	Informazioni contenute nei registri	5
3.1.1	Il registro dei marchi comunitari	5
3.1.2	Il registro dei disegni e modelli comunitari	5
4	Consultazione di fascicoli	6
4.1	Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli	6
4.2	Documenti che formano il fascicolo	6
4.2.1	Fascicoli relativi a domande di marchio comunitario	7
4.2.2	Fascicoli relativi a domande di disegno o modello comunitario	8
4.2.3	Fascicoli relativi a marchi comunitari registrati	8
4.2.4	Fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati	9
4.2.5	Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea	9
5	Parti di fascicolo escluse dalla consultazione	10
5.1	Documenti esclusi	10
5.1.1	Documenti relativi ad astensioni o obiezioni	11
5.1.2	Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni	11
5.1.3	Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza	11
5.2	Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi	13
6	Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli	14
6.1	Estratti autenticati o non autenticati dei registri	14
6.1.1	Estratti dal registro dei marchi comunitari	14
6.1.2	Estratti del registro dei disegni e modelli comunitari	14
6.2	Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli	15
	In alternativa alle copie autenticate scaricabili	15
6.3	Accesso online ai fascicoli	16
6.4	Copie autenticate scaricabili	16
6.5	Domande online di consultazione di fascicoli	17
6.6	Domande scritte di consultazione di fascicoli	17
6.7	Lingue	18
6.7.1	Domande di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario	18
6.7.2	Marchi comunitari registrati o disegni e modelli comunitari registrati	18

6.8	Rappresentanza e autorizzazione	19
6.9	Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli	19
6.10	Carenze	19
6.11	Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli	20
6.11.1	Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo	20
6.11.2	Consultazione di fascicoli	20
6.11.3	Conseguenze del mancato pagamento	21
6.11.4	Rimborso delle tasse	22
6.12	Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio non pubblicata, o a un disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione	22
6.12.1	Consenso	23
6.12.2	Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio comunitario o dal disegno o modello comunitario registrato	23
6.13	Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione	24
6.13.1	Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo	24
6.13.2	Copie dei documenti del fascicolo	25
7	Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli	25
7.1	Esenzione da tasse	25
7.2	Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate	26
7.3	Mezzi di consultazione	26

1 Principi di carattere generale

Articoli 87, 88 e 90 RMC

Articoli 72, 74 e 75 RDC

Regola 84, paragrafo 1, regole 89, 90, 92 e 93 REMC

Articolo 69, paragrafo 1, articoli 74, 75, 77 e 78 REDC

Articolo 2, paragrafo 27, RTMC

Il principio stabilito nell'ambito del sistema ~~del marchio comunitario~~dei marchi e dei disegni e modelli comunitari prevede che

- il ~~«registro dei marchi comunitari»~~«registro dei marchi comunitari» ~~riporti»~~riportino tutti i particolari relativi alle domande di ~~marchio comunitario~~marchi e di disegni e modelli comunitari e ai marchi ~~e disegni e modelli~~e disegni e modelli comunitari registrati e ~~corrisponda al registro dei marchi internazionali che designano l'Unione europea, previsto dai regolamenti, e~~
- i ~~«fascicoli»~~«fascicoli» riportino tutta la corrispondenza e tutte le decisioni relative a detti marchi, disegni e modelli.

Sia ~~il registro~~i registri sia i fascicoli dell'Ufficio sono in linea di principio aperti alla consultazione pubblica. ~~Prima~~Tuttavia, prima della pubblicazione di una domanda di MC e della registrazione di un disegno o modello comunitario, o quando un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è sottoposto a differimento della pubblicazione, la consultazione dei fascicoli è possibile soltanto in casi eccezionali. (si vedano i paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 di seguito).

Tutte le informazioni contenute ~~nel registro~~nei registri sono memorizzate ~~in una banca~~nelle banche dati ~~elettronica~~elettronica dell'Ufficio e, ove del caso, pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari dei disegni e modelli comunitari registrati, in formato elettronico.

Le presenti direttive si occupano nello specifico della consultazione dei fascicoli.

La consultazione dei fascicoli può comprendere:

- la consultazione dei registri,
- il rilascio di estratti autenticati o non autenticati dai registri,
- la consultazione del o dei documenti contenuti nel fascicolo,
- la comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli, inclusa la comunicazione di informazioni specifiche contenute nei fascicoli senza la consegna del o dei documenti,
- il rilascio di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~all'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~del registro P

Ove non diversamente indicato, nelle presenti direttive il termine “consultazione di fascicoli” è utilizzato per esprimere tutte ~~e tre~~ le forme su elencate di consultazione ~~pubblica dei fascicoli~~.

Le disposizioni del RDC e del REDC relative alla consultazione di fascicoli di disegni e modelli comunitari sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti del RMC e del REMC rispettivamente. Pertanto, quanto segue si applica *mutatis mutandis* ai disegni e modelli comunitari. Nel caso in cui la procedura sia differente, tali differenze vengono specificate in un sottotitolo a parte.

2 Il registro dei registri dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari

Articolo 87 RMC
Articolo 72 RDC
 Regola 84 REMC

~~Il registro è tenuto~~ Articolo 69 REDC

I registri sono tenuti in forma elettronica e ~~consiste~~ consistono nelle registrazioni effettuate ~~nel sistema~~ nei sistemi di banche dati dell'Ufficio. ~~È disponibile~~ Sono disponibili per la pubblica consultazione, ~~senza limitazioni,~~ sul sito web dell'Ufficio, salvo, nel caso dei disegni e modelli comunitari, quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2, del RDC. L'unico modo per accedere a taluni dati del registro non ancora disponibili online è di presentare domanda di informazioni o di chiedere estratti autenticati o non autenticati dal registro, previo pagamento di una tassa.

3 Consultazione dei registri

3.1 Informazioni contenute nei registri

3.1.1 Il registro dei marchi comunitari

Regola 84 REMC
Decisione EX-00-1 del Presidente dell'Ufficio, del 27 novembre 2000, relativa alle iscrizioni nel registro dei marchi comunitari
Decisione EX-07-1 del Presidente dell'Ufficio, del 16 marzo 2007, relativa alle iscrizioni a scopo cautelativo nel registro dei marchi comunitari

Il registro dei marchi comunitari contiene le informazioni specificate nella regola 84 del REMC e qualsiasi altro dato stabilito dal Presidente dell'Ufficio.

3.1.2 Il registro dei disegni e modelli comunitari

Articolo 50 RDC
Articoli 69 e 73 REDC
Decisione EX-07-2 del Presidente dell'Ufficio, del 16 marzo 2007, relativa alle iscrizioni a scopo cautelativo nel registro dei disegni e modelli comunitari

Il registro dei disegni e modelli comunitari contiene le informazioni specificate nell'articolo 69 del RDC e qualsiasi altro dato stabilito dal Presidente dell'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 73, lettera a), del REDC, qualora la pubblicazione di disegni e modelli comunitari registrati sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione.

4 Consultazione di fascicoli

34.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli

Le modalità e il grado di accesso ai fascicoli variano a seconda del soggetto richiedente.

~~Il regolamento e il regolamento~~ I regolamenti e i regolamenti d'esecuzione distinguono le seguenti tre categorie di soggetti:

- il richiedente/proprietario del marchio o del disegno o modello comunitario,
- terzi,
- le autorità giudiziarie o altre autorità degli Stati membri.

La consultazione dei fascicoli da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri avviene nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa con l'Ufficio (~~vedasi punto 6~~ cfr. paragrafo 7).

34.2 Documenti che formano il fascicolo

I fascicoli relativi a ~~domande di marchio comunitario~~ un MC o a un DMC comprendono tutta la corrispondenza tra il richiedente/proprietario e l'Ufficio e tutti i documenti prodotti durante l'esame della domanda, nonché tutta la corrispondenza riguardante il marchio comunitario o il disegno o modello comunitario che è stato concesso. I fascicoli non includono le relazioni di ricerca sui marchi trasmesse dagli uffici nazionali.

I documenti concernenti procedimenti di opposizione, annullamento, nullità e ricorso dinanzi all'Ufficio nonché altri procedimenti, come le registrazioni (trasferimenti, licenze, eccetera), fanno parte anch'essi dei fascicoli.

Se le parti ricorrono ai servizi di mediazione offerti dall'Ufficio in conformità della decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie, ~~nessuno ai servizi di~~ conciliazione in conformità della decisione n. 2014-2 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 31 gennaio 2014, relativa alla composizione amichevole delle

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~ del registro P

controversie da parte della Commissione competente, tutta la corrispondenza concernente la mediazione è compresa nel fascicolo la conciliazione è esclusa dalla consultazione dei fascicoli.

Regola 91 REMC

Articolo 76 REDC

Anche quando una domanda di marchio comunitario non è più pendente o una registrazione di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario cessa di avere efficacia, la consultazione dei rispettivi fascicoli rimane possibile come se la domanda o la registrazione fossero ancora ~~pendente~~pendenti o ~~efficace rispettivamente~~efficaci, fintantoché il fascicolo viene conservato. Una domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario cessa di essere pendente quando è respinta o viene ritirata o si ritiene che sia stata ritirata, mentre una registrazione di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario cessa di avere efficacia quando scade o viene ceduta, dichiarata non valida o revocata. L'Ufficio conserva il fascicolo completo per almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui si verifica uno di detti eventi.

34.2.1 Fascicoli relativi a domande di marchio comunitario

Articoli 39 e 88 RMC

Regole 12 e 85 e regola 89, paragrafo 2, REMC

I fascicoli relativi a domande di marchio comunitario sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la domanda nel Bollettino dei marchi comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata nel Bollettino dei marchi comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 442. La divulgazione di dati relativi a domande di marchio comunitario non pubblicate ottenuti tramite accesso online o in altri modi non costituisce pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 39 del RMC e della regola 12 del REMC.

Prima della pubblicazione della domanda, la consultazione di fascicoli è soggetta a limitazioni ed è ammessa soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/proprietario del marchio comunitario, oppure
- il richiedente del marchio comunitario ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario (si veda il punto 5.10.1; cfr. paragrafo 6.12.1), oppure
- il richiedente della consultazione può provare che il richiedente del marchio comunitario ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti (si veda il punto 5.10 cfr. paragrafo 6.12.2).

Direttive relative ~~ai procedimenti~~all'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~del registro P

Articolo 36, paragrafo 3, RMC
Regola 91 REMC

Il richiedente può accedere sempre al fascicolo relativo alla propria domanda di marchio comunitario, che comprende:

- la domanda di marchio comunitario, anche quando l'Ufficio si è rifiutato di attribuirle una data di registrazione o se la domanda non soddisfa i requisiti minimi per l'attribuzione di una data di registrazione, nel qual caso la domanda non viene trattata come una domanda di marchio comunitario e, sotto il profilo giuridico, non esiste una siffatta domanda;
- i fascicoli, per tutto il periodo in cui sono conservati (~~si veda il punto cfr. paragrafo 3.2~~), anche dopo che la domanda di marchio comunitario è stata respinta o ritirata.

34.2.2 Fascicoli relativi a ~~domande di disegno o modello comunitario~~

Articoli 50 e 74 RDC
Articolo 70 e articolo 74, paragrafo 2, REDC

I fascicoli relativi a domande di disegno o modello comunitario o a domande di registrazione di un disegno o modello comunitario per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione e che, essendo soggetti a tale differimento della pubblicazione, siano stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, o che, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del RDC, siano considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al citato regolamento, sono aperti alla consultazione solo qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/proprietario del disegno o modello comunitario, oppure
- il richiedente del disegno o modello comunitario ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di disegno o modello comunitario;
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione della domanda di disegno o modello comunitario, in particolare qualora il richiedente la registrazione del disegno o modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di disegni e modelli comunitari, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a disegni e modelli comunitari soggetti a differimento della pubblicazione o a quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché respinti dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.3 Fascicoli relativi a marchi comunitari registrati

I fascicoli relativi a marchi comunitari registrati sono aperti alla consultazione.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~ ~~Page~~ del registro P

3.2.34.2.4 Fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati

I fascicoli relativi a disegni e modelli comunitari registrati sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la registrazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 45.

Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi un disegno o modello comunitario registrato per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetto a differimento della pubblicazione, sia stato oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, oppure che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del RDC, sia considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al citato regolamento, la consultazione dei fascicoli è limitata e possibile unicamente qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il titolare del disegno o modello comunitario ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla registrazione del disegno o modello comunitario;
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione dei fascicoli relativi alla registrazione del disegno o modello comunitario, in particolare qualora il titolare del disegno o modello comunitario abbia compiuto atti intesi a far valere i diritti cui tale registrazione dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di disegni e modelli comunitari, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a disegni e modelli comunitari soggetti a differimento della pubblicazione o a quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché rigettati dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

Articoli 151 e 152 RMC

Articolo 106 *quinquies* RDC

Regola 89 REMC

Articolo 71 REDC

A partire dalla data di registrazione ai sensi dell'articolo ~~3~~, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva designazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo ~~3~~ *ter*, paragrafo 2, del protocollo citato, una registrazione internazionale di marchio che designa l'Unione europea ha lo stesso effetto di una domanda di marchio comunitario.

Si tratta di una registrazione internazionale di disegno o modello comunitario che designa l'Unione europea produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa a un disegno o modello comunitario registrato.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ all'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E~~;~~, Operazioni ~~di registrazione~~ del registro ~~P~~

Le registrazioni summenzionate sono, infatti, di un diritto esclusivo amministrato diritti esclusivi amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, ai sensi del protocollo di Madrid (nel caso dei marchi) e dell'atto di Ginevra (nel caso dei disegni e modelli). L'OMPI tratta la domandale domande e poi la trasmette all'UAMI affinché la esamini secondo le condizioni previste dal regolamento sul marchio comunitario. Tale procedura ha e dal regolamento sui disegni e modelli comunitari. Tali registrazioni hanno lo stesso effetto di una domanda diretta di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario.

I fascicoli conservati dall'Ufficio relativi alle registrazioni di marchi internazionali che designano l'Unione europea possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione citata nell'articolo 152, paragrafo 1, del RMC e in conformità della regola 88 del REMC.

4 — Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

4L'Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE sotto forma di un link elettronico alla banca dati gestita dall'Ufficio internazionale (<http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp>). I fascicoli tenuti dall'Ufficio possono riguardare il rifiuto di una domanda di disegno o modello internazionale ai sensi dell'articolo 106 *sexies* del RDC e l'annullamento degli effetti di una registrazione internazionale di disegno o modello ai sensi dell'articolo 106 *septies* del RDC, e possono essere consultati ferme restando le restrizioni di cui all'articolo 72 del REDC (cfr. paragrafo 5, Parti di fascicolo escluse dalla consultazione).

5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

5.1 Documenti esclusi

Articolo 137 RMC Regola 88 REMC <u>Articolo 72 REDC</u>

I fascicoli possono contenere taluni documenti che sono esclusi dalla consultazione pubblica, ossia:

- i documenti relativi all'astensione o ricasazione di funzionari dell'Ufficio, ad esempio a causa di sospetti di parzialità;
- i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza;
- tutti i documenti relativi all'invito dell'Ufficio di addivenire a una composizione amichevole, tranne quelli che hanno effetti immediati sul marchio o sul disegno o modello, come limitazioni, trasferimenti, eccetera, e sono stati dichiarati all'Ufficio

Direttive relative ai procedimenti esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni di registrazione Page del registro P

(per le procedure di mediazione e di conciliazione si veda il ~~punto 3~~paragrafo 4.2.1).

45.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni

Regola ~~88~~, lettera a), REMC
Articolo 72, lettera a), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti nei quali un esaminatore dichiara di astenersi dal partecipare al procedimento in oggetto, nonché i documenti nei quali un esaminatore esprime osservazioni su una richiesta di ricsuzione presentata da una delle parti in causa sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità. Non riguarda, invece, le lettere nelle quali una delle parti in causa solleva un'obiezione, separatamente o unitamente ad altri documenti, sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità, né le decisioni sulle misure da prendere nei casi summenzionati. La decisione adottata dal competente organo dell'Ufficio senza la persona che si è astenuta o è stata ricsuta fa parte del fascicolo.

45.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni

Regola ~~88~~, lettera b), REMC
Articolo 72, lettera b), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti utilizzati per la preparazione di decisioni e pronunce, quali relazioni e note redatte da un esaminatore contenenti considerazioni o suggerimenti per la trattazione o risoluzione di un procedimento, oppure annotazioni contenenti istruzioni specifiche o generiche sulla gestione di determinati procedimenti.

I documenti contenenti una comunicazione, un avviso o una decisione finale dell'Ufficio in merito a un determinato procedimento non sono compresi in questa eccezione. Qualsiasi documento da notificare a una delle parti in causa consiste nel documento originale o in una copia dello stesso, autenticata o munita del sigillo dell'Ufficio, oppure in una stampa da computer munita del sigillo. La comunicazione, l'avviso o la decisione, in originale o in copia, restano nel fascicolo.

Le note e le direttive dell'Ufficio relative alle procedure generali e al trattamento dei casi, come le presenti direttive, non fanno parte dei fascicoli, né ne fanno parte le misure e le istruzioni concernenti l'attribuzione di funzioni.

45.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

Regola 88, lettera c), REMC
Articolo 72, lettera c), REDC

Le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse alla riservatezza

Direttive relative ~~ai procedimenti~~l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E~~;~~, Operazioni ~~di registrazione~~del registro ~~P~~

sono escluse dalla consultazione ~~pubblica~~, a meno che detta consultazione non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi del richiedente della consultazione.

L'interessato deve manifestare espressamente e dimostrare sufficientemente uno specifico interesse di riservatezza del documento quando presenta quest'ultimo~~;~~.

Qualora l'interessato manifesti tale interesse di riservatezza, ma non lo dimostri, l'Ufficio respingerà la richiesta di riservatezza e inviterà l'interessato a presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

L'interessato non può manifestare tale interesse in un momento successivo~~;~~ per nessun documento.

Quando viene fatto valere uno specifico interesse di riservatezza in merito a un documento, l'Ufficio deve accertare che tale interesse sia sufficientemente dimostrato. I documenti che rientrano in questa categoria devono provenire dall'interessato (ad esempio il richiedente del marchio comunitario /disegno o modello comunitario registrato, l'opponente). Lo specifico interesse deve essere dovuto al carattere riservato del documento o allo status di segreto commerciale o aziendale. Un caso del genere si può verificare, per esempio, quando il richiedente ha presentato ~~la~~ documentazione sottostante di supporto a titolo di prova relativamente a una domanda di registrazione di un trasferimento o una licenza. Se l'Ufficio conclude che non sono soddisfatti i requisiti per mantenere riservati i documenti in questione, si mette in contatto con chi li ha presentati e prende una decisione. Il richiedente può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova di un trasferimento o di una licenza, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

Qualora l'Ufficio inviti le parti di un procedimento di opposizione~~-o~~, annullamento o nullità a prendere in considerazione una composizione amichevole, tutti i documenti concernenti tale procedimento sono considerati riservati e, in linea di principio, non sono aperti alla consultazione pubblica online dei fascicoli.

<u>Articolo 58, paragrafo 2, RMC</u>

L'accesso ai documenti che l'Ufficio ha accettato come riservati (escludendoli, quindi, dalla consultazione) può nondimeno essere concesso a chi dimostri di possedere un prevalente interesse legittimo alla loro consultazione. Il prevalente interesse legittimo deve essere quello della persona che chiede la consultazione.

Se il fascicolo contiene documenti di questo genere, l'Ufficio informa il richiedente della consultazione circa la loro presenza nel fascicolo ~~e la loro natura~~. Il richiedente della consultazione può allora decidere se presentare domanda per far valere il proprio prevalente interesse legittimo. Ciascuna richiesta in tal senso va valutata per i propri meriti.

Prima di respingere una domanda, l'Ufficio deve concedere al richiedente della consultazione la possibilità di presentare osservazioni.

Direttive relative ai procedimenti d'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E~~;~~, Operazioni di registrazione ~~Pagina del registro~~ P

La domanda, nonché le eventuali osservazioni, devono essere inviate all'interessato, che ha il diritto di essere ascoltato prima che venga concesso l'accesso ai documenti esclusi dalla consultazione ~~pubblica~~dei fascicoli con il consenso dell'Ufficio.

Articolo 59 RMC
Articolo 56 RDC

L'Ufficio deve decidere se concedere l'accesso a tali documenti. La parte soccombente può proporre ricorso contro questa decisione.

45.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi

Regola 88 REMC
Articolo 72 REDC

Quando un richiedente o un proprietario chiede di accedere al proprio fascicolo, significa che può avere accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo, con la sola eccezione di quelli indicati nella regola ~~88~~, lettere a) e b)-), del REMC e nell'articolo 72, paragrafo 1 e lettera b), del REDC.

Nei procedimenti *inter partes* nei quali la controparte (l'opponente o il richiedente della revoca o di una dichiarazione di nullità) ha manifestato uno specifico interesse a mantenere riservato il proprio documento nei confronti di terzi, le viene comunicato che non è possibile garantire la riservatezza dei documenti nei confronti dell'altra parte in causa e viene invitata a rendere pubblici i documenti o a ritirarli dal procedimento. Se la controparte conferma la richiesta di riservatezza, i documenti non vengono inviati all'altra parte in causa e non sono presi in considerazione dall'Ufficio ai fini della decisione.

Se, invece, la controparte vuole che tali documenti siano presi in considerazione ma non siano accessibili a terzi, i documenti possono essere trasmessi dall'Ufficio all'altra parte in causa ma non diventano disponibili per la consultazione da parte di terzi (per i procedimenti di opposizione, si rimanda alle Direttive, Partecipazione C-1, Opposizione, Capitolo sezione 1, Questioni procedurali di procedura).

5

6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli

6.1 Estratti autenticati o non autenticati dei registri

6.1.1 Estratti dal registro dei marchi comunitari

Regola 84, paragrafo 6, REMC

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

Le richieste di estratti del registro dei marchi comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo ufficiale «Domanda di consultazione di un fascicolo» disponibile in tutte le lingue dell'Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al paragrafo 6.7.

Regole 80 e 82 REMC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (cfr. paragrafo 6.5).

6.1.2 Accesso online ai 2 Estratti del registro dei disegni e modelli comunitari

Articolo 50 RDC **Articoli 69 e 73 REDC**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73 del REDC, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, gli estratti autenticati (o non autenticati) del registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Le richieste di estratti del registro dei disegni e modelli comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo ufficiale «Domanda di consultazione di un fascicolo» disponibile in tutte le lingue dell'Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al paragrafo 6.7.

Articoli 65, 66 e 67 REDC

Direttive relative ai procedimenti d'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni di registrazione e di consultazione del registro P

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (cfr. paragrafo 6.5).

†

6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti ~~deine~~ fascicoli sono disponibili nello strumento “Accesso online ai fascicoli” sul sito web dell’UAMI.

~~Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, la consultazione dei relativi fascicoli è gratuita.~~

~~5.2 Copie~~Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce copie, autenticate o non autenticate, di documenti che formano il fascicolo (cfr. paragrafo 4.2), dietro pagamento di una tassa.

Le richieste di copie autenticate o non autenticate di documenti devono essere trasmesse compilando il modulo ufficiale «Domanda di consultazione di un fascicolo» disponibile in tutte le lingue dell'Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al paragrafo 6.7.

In alternativa alle copie autenticate scaricabili

~~Decisione n. EX-11-3 del Presidente dell'Ufficio, del 18 aprile 2011, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici fra l'Ufficio e i suoi clienti (“decisione di base sulla comunicazione elettronica”), articolo 20~~

Copie gratuitamente (cfr. paragrafo 6.4), è possibile richiedere copie autenticate della domanda di marchio comunitario o del certificato di registrazione relativamente al marchio comunitario o al disegno o modello comunitario.

Le copie autenticate della domanda di marchio comunitario o del certificato di registrazione del disegno o modello comunitario saranno disponibili esclusivamente qualora sia stata assegnata una data di deposito (per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei marchi comunitari, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità; per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei disegni e modelli comunitari, si vedano le Direttive concernenti l'esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati).

In caso di domanda multipla di disegni e modelli, le copie autenticate della domanda saranno disponibili esclusivamente per quei disegni e modelli per i quali sia stata assegnata una data di deposito.

Qualora la domanda di marchio comunitario o la registrazione del disegno o modello comunitario non sia stata ancora pubblicata, la richiesta di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo sarà soggetta alle limitazioni elencate nei paragrafi da 4.2.1 a 4.2.4.

Occorre tenere presente che la copia autenticata della domanda o della registrazione riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio, il disegno o il

Direttive relative ai procedimenti esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni di registrazione Page del registro P

modello possono essere stati oggetto di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito di protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di marchio comunitario o del certificato di registrazione del marchio o del disegno o modello comunitario. È possibile ottenere informazioni aggiornate dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato del registro (si veda il paragrafo 6.1).

6.3 Accesso online ai fascicoli

I contenuti dei fascicoli sono disponibili nella sezione «Corrispondenza» del fascicolo in eSearch plus, sul sito web dell'UAMI.

Se la domanda di marchio comunitario o la registrazione del disegno o modello (non soggetta a differimento) è stata pubblicata, gli utenti registrati sul sito possono consultare gratuitamente i relativi fascicoli.

6.4 Copie autenticate scaricabili

Decisione n. EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio, del 26 novembre 2013, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici fra l'Ufficio e i suoi clienti («decisione di base sulla comunicazione elettronica»), articolo 6

Copie autenticate della domanda di marchio comunitario o del certificato di registrazione relativamente al marchio comunitario o al disegno o modello comunitario richiesto possono essere generate automaticamente e scaricate attraverso un link diretto dal sito dell'UAMI ~~nonché attraverso lo strumento "Accesso online ai fascicoli"~~, mediante l'applicazione eSearch plus, dal modulo di deposito elettronico per la consultazione dei fascicoli e dai fascicoli stessi per un MC o DMC selezionato.

Nell'elenco dei documenti, accanto al documento di cui è possibile scaricare una copia autenticata compare un'icona. Cliccando sull'icona si crea una copia autenticata del documento in formato PDF.

Il documento PDF è costituito da una pagina di copertina nelle cinque lingue dell'UAMI che introduce il documento autenticato e contiene un codice unico d'identificazione del documento originale, seguito dal documento autenticato (modulo di domanda di marchio comunitario ~~o~~, certificato di registrazione di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario). Ciascuna pagina del documento deve avere un'intestazione e un piè di pagina contenenti elementi importanti, atti a garantire l'autenticità della copia autenticata: un codice unico d'identificazione, un timbro con la dicitura "«copia»", la firma del funzionario dell'Ufficio responsabile dell'emissione di copie autenticate, la data della copia autenticata, il numero del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato e il numero di pagina. La data riportata è quella del giorno in cui la copia autenticata è stata generata automaticamente.

Le copie autenticate generate automaticamente hanno lo stesso valore delle copie autenticate inviate, previa richiesta, su supporto cartaceo e possono essere utilizzate in formato elettronico oppure stampate.

Quando un'autorità riceve una copia autenticata, può verificare online il documento originale per mezzo del codice unico d'identificazione riportato nella copia autenticata.

Direttive relative ai procedimenti d'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E, Operazioni di registrazione del registro P

Nella sezione “«Banche dati”» del sito dell’UAMI è disponibile il link “«Verifica la copia autenticata”»». Cliccando sul link si apre una schermata con un riquadro nel quale si può digitare il codice unico d’identificazione per rintracciare e visualizzare il documento originale attraverso i sistemi online dell’UAMI.

Va tenuto presente che la copia autenticata riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio oppure il disegno o modello, però, ~~può~~possono essere ~~stato oggetto~~stati oggetti di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l’ambito della protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di marchio comunitario o del certificato di registrazione del marchio o del disegno o modello comunitario. Informazioni aggiornate si possono ottenere dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato dal registro.

6.5.3 Domande online di consultazione di fascicoli

Le domande di consultazione possono essere presentate online. Gli utenti accedono al modulo di domanda cliccando sull'icona nella pagina di dettaglio del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario selezionato; da lì sono reindirizzati al loro conto-utente, dove devono fare il login e completare la domanda di consultazione di fascicoli chiedendo copie autentiche o non autentiche di determinati documenti.

5.46.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli

Regola 79 REMC
Articolo 65 REDC

Le domande di consultazione possono essere presentate compilando il modulo ufficiale “«Domanda di consultazione di un fascicolo”»» disponibile in tutte le lingue dell’Ufficio, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

~~Regole 80 e 82 REMC~~

~~Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (si veda il punto 5.3).~~

5.5

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al paragrafo 6.7.

Regole 80 e 82 REMC
Articolo 67 REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato inviato a mezzo fax, posta o con mezzi elettronici (si veda il paragrafo 6.5).

Direttive relative ~~ai procedimenti~~all'esame dinanzi all’Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~del registro P

6.7 Lingue

Le domande di consultazione di fascicoli devono essere redatte in una delle lingue indicate di seguito.

5.56.7.1 Domande di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario

Regola 95, lettera a), regole 96 e 98 REMC
Articoli 80, 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di un fascicolo riguarda una domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario, sia esso già pubblicato oppure no, deve essere presentata nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario cui si riferisce (la “«prima»” lingua) o nella seconda lingua indicata nella propria domanda dal richiedente del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario in questione (la “«seconda»” lingua).

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, la domanda di consultazione di fascicoli sarà considerata come non presentata.

Questa disposizione non vale nel caso in cui il richiedente della consultazione potrebbe non essere stato a conoscenza delle lingue della domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario (ciò è possibile soltanto se tali informazioni non sono disponibili nel registro online e se la domanda può essere trattata immediatamente). In tal caso la domanda di consultazione può essere presentata in una qualsiasi delle cinque lingue dell'Ufficio.

5.56.7.2 Marchi comunitari registrati o disegni e modelli comunitari registrati

Regola 95, lettera b), regole 96 e regola 98 REMC
Articolo 80, lettera b), articoli 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda un marchio comunitario registrato o un disegno o modello comunitario registrato, deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'UAMI.

La lingua in cui è redatta la domanda di consultazione diventa la lingua del procedimento di consultazione.

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue; in caso contrario la domanda sarà considerata come non presentata.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~ Page del registro P

5.6.8 Rappresentanza e autorizzazione

Per la presentazione di domande di consultazione di fascicoli la rappresentanza non è obbligatoria.

Se viene nominato un rappresentante, si applicano le norme generali per la rappresentanza e l'autorizzazione. Si vedano in proposito le Direttive, ~~Parte A,~~ Capitolo parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

5.76.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli

La domanda di consultazione di fascicoli di cui ai precedenti ~~punti-paragrafi 6.5-3 e 5.46.6~~ deve contenere quanto segue:

- l'indicazione del numero del fascicolo o del numero della registrazione di cui viene chiesta la consultazione;
- il nome e l'indirizzo del richiedente della consultazione;
- se del caso, l'indicazione del documento o dell'informazione di cui viene chiesta la consultazione (può essere chiesta la consultazione di un intero fascicolo o solo di determinati documenti). Nel caso di una domanda di consultazione di un determinato documento, occorre indicare la natura del documento (ad esempio “«domanda”, “», «avviso di opposizione”-»»). Se viene chiesta la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo, occorre specificare il tipo di informazione richiesta. Se la domanda di consultazione riguarda una domanda di marchio comunitario non ancora pubblicata, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario non ancora pubblicata o un disegno o modello comunitario registrato per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC o che, essendo soggetto a tale differimento della pubblicazione, è stato oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, e se la consultazione del fascicolo è richiesta da terzi, occorre indicare e dimostrare che detti terzi hanno il diritto di consultare il fascicolo;
- se vengono chieste copie, l'indicazione del numero di copie richieste, l'eventuale necessità di autenticazione e, qualora i documenti debbano essere presentati in un paese terzo che richiede l'autenticazione della firma (legalizzazione), l'indicazione dei paesi nei quali l'autenticazione è necessaria;
- la firma del richiedente, ai sensi della regola 79 del REMC e dell'articolo 65 del REDC.

5.86.10 Carenze

Se una domanda di consultazione di fascicoli non soddisfa i requisiti relativi ai contenuti delle domande, il richiedente della consultazione viene invitato a rimediare alle carenze riscontrate. Se non lo fa entro il termine di tempo stabilito, la domanda di consultazione è respinta.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~ Page del registro P

5.96.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Tutte le tasse sono dovute alla data di ricevimento della domanda di consultazione (~~si vedano i punti cfr. paragrafi 6.5.3 e 5.46.6~~).

5.96.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

Regola 90 REMC
~~Articolo 75 REDC~~
Articolo 2, paragrafo 29, RTMC
~~Articolo 2 (punto 23 dell'allegato) RTDC~~

La comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 10.

5.96.11.2 Consultazione di fascicoli

Regola 89, paragrafo 1, REMC
~~Articolo 74, paragrafo 1, REDC~~
Articolo 2, paragrafo 27, RTMC
~~Articolo 2 (punto 21 dell'allegato) RTDC~~

La domanda di consultazione di fascicoli nella sede dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 30.

Regola 89, paragrafo 4, REMC
~~Articolo 74, paragrafo 4, REDC~~
Articolo 2, paragrafo 28, lettera a), RTMC
~~Articolo 2 (punto 22 dell'allegato) RTDC~~

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **non autentiche** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 10 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

~~Regola 24, paragrafo 2, regola 84, paragrafo 6, e regola 89, paragrafo 5, REMC~~
~~Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5, REDC~~
~~Articolo 2, paragrafo 26, lettera a), RTMC~~
~~Articolo 2 (punto 20 dell'allegato) RTDC~~

Una copia **non autenticata** di una domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario, una copia **non autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **non autenticato** dal registro o un estratto **non autenticato** dalla domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario derivati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 10 per ciascuna copia o estratto.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ **esame** dinanzi all'Ufficio, Parte E, Operazioni ~~di registrazione~~ **Pagedel registro** ~~P~~

Regola_89, paragrafo 4, REMC
Articolo 74, paragrafo 4, REDC
Articolo 2, paragrafo 28, lettera b), RTMC
Articolo 2 (punto 22 dell'allegato) RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **autentiche** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 30 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

Regola_24, paragrafo 2, regola_84, paragrafo 6, e regola_89, paragrafo 5, REMC
Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC
Articolo 2, paragrafo 26, lettera b), RTMC
Articolo 2 (punto 20 dell'allegato) RTDC

Una copia **autenticata** di una domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario, una copia **autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **autenticato** dal registro o un estratto **autenticato** dal modulo di domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario derivati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 30 per ciascuna copia o estratto.

~~È tuttavia possibile~~ Tuttavia, gli utenti registrati sul sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche autentiche di domande ~~di marchio comunitario~~ e di certificati di registrazione ~~attraverso la banca dati CTM-ONLINE~~ di marchi comunitari o di disegni o modelli comunitari sul sito.

5.96.11.3 Conseguenze del mancato pagamento

Regola_89, paragrafo 1, REMC
Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli è considerata non ~~presentata~~ depositata fino al pagamento della tassa dovuta. Le tasse si applicano non solo se la domanda di consultazione è stata presentata da terzi, ma anche se è stata presentata dal richiedente o dal proprietario del marchio o del disegno o modello comunitario. L'Ufficio non ~~è tenuto a esaminare~~ retratta la domanda di consultazione, ~~né la esamina,~~ fintantoché non viene pagata la tassa dovuta.

Se, però, la tassa non viene pagata, o non viene pagata interamente, l'Ufficio notifica il richiedente della consultazione:

- se non riceve il pagamento dovuto per una copia autenticata o non autenticata di una domanda di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario, di un certificato di registrazione o di un estratto dal registro o dalla banca dati;
- se non riceve il pagamento dovuto per la consultazione di fascicoli ottenuta tramite il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nel fascicolo;
- se non riceve il pagamento dovuto per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E:, Operazioni ~~di registrazione~~ del registro P

L'Ufficio invia una lettera in cui indica l'importo delle tasse da pagare. Se l'importo esatto delle tasse non è noto al richiedente della consultazione, perché dipende dal numero delle pagine, l'Ufficio inserisce tale informazione nella lettera standard oppure la comunica al richiedente della consultazione mediante altri mezzi idonei.

~~Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata, ad eccezione dei casi seguenti:~~

- ~~• la tassa è rimborsata se viene negata la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;~~
- ~~• la tassa è rimborsata se viene negato il rilascio di copie autentiche o non autentiche di una domanda di marchio comunitario.~~

~~Ciò significa che, se~~ 6.11.4 Rimborso delle tasse

Se la domanda di copie autentiche o non autentiche o di informazioni contenute in un fascicolo viene ritirata prima che l'Ufficio se ne sia occupato, la tassa viene rimborsata o, in presenza di un conto corrente, il relativo importo non viene addebitato.

5.10 Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata. Tuttavia, se a seguito del versamento della tassa, l'Ufficio rileva che non tutte le copie autentiche o non autentiche richieste possano essere rilasciate, verranno rimborsate tutte le tasse versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio non pubblicata, o a un disegno o modello comunitario registrato soggetto a differimento della pubblicazione

Articolo 88, paragrafi 1 e 2, RMC

Articolo 74 RDC

Regola_89, paragrafo 2, REMC

Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se terzi (cioè una persona diversa dal richiedente del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario e dal suo rappresentante) presentano domanda di consultare fascicoli relativi a una domanda di marchio comunitario non ancora pubblicata ~~(si veda il punto 3.2.1 o fascicoli relativi a un disegno o modello comunitario registrato per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza (si vedano i paragrafi 4.2.1 e 4.2.2))~~, possono determinarsi varie situazioni.

Se la domanda dei terzi è basata sui motivi di cui alla regola_89, paragrafo 2, del REMC (si veda il ~~punto 3~~paragrafo 4.2.1 che precede), ovvero all'articolo 74, paragrafo 2, del REDC o all'articolo 74, paragrafo 2, del RDC (si veda il paragrafo 4.2.2 che

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ all'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-, Operazioni ~~di registrazione~~ del registro P

precede), deve contenere un'indicazione e una prova atte a dimostrare che il richiedente del marchio comunitario o che il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario ha dato il consenso alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione eserciterà i diritti relativi al marchio o al disegno o modello comunitario contro il richiedente della consultazione.

5.106.12.1 Consenso

Il consenso del richiedente del marchio comunitario ovvero del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario deve essere prestato in forma di dichiarazione scritta nella quale egli manifesta il proprio consenso alla consultazione del o dei fascicoli in questione. Il consenso può essere limitato alla consultazione di determinate parti del fascicolo, come la domanda, eccetera; in tal caso la domanda di consultazione non può eccedere l'ambito del consenso.

Se il richiedente della consultazione non presenta una dichiarazione scritta del richiedente del marchio comunitario ovvero del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario nella quale questi dà il proprio consenso alla consultazione dei fascicoli, gli viene inviata una notifica e gli saranno concessi due mesi di tempo dalla data di quest'ultima per rimediare alla propria mancanza.

Se, alla scadenza di detto periodo di tempo, la dichiarazione di consenso non è stata presentata, l'Ufficio respinge la domanda di consultazione di fascicoli. Il richiedente della consultazione viene informato della decisione di rigetto della domanda di consultazione.

Il richiedente della consultazione può proporre ricorso contro tale decisione (articoli ~~58 e 59~~ e 60 RMC e articolo 56 RDC).

5.106.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio comunitario o dal disegno o modello comunitario registrato

Regola ~~89~~, paragrafo ~~2~~, REMC
Articolo 74, paragrafo 2, RDC
Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se la domanda si fonda sull'affermazione che il proprietario del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato intende far valere, dopo la registrazione, i diritti che discendono dal marchio stesso o dal disegno o modello comunitario, spetta al richiedente della consultazione fornire prove di questa affermazione. La prova da presentare a tal fine deve essere di tipo documentale e può consistere, per esempio, in dichiarazioni del richiedente del marchio comunitario ~~relative alla domanda di marchio, ovvero del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario relative alla domanda di marchio in questione, alla domanda di disegno o modello comunitario o alla registrazione di un disegno o modello comunitario soggetta a differimento~~ in corrispondenza commerciale, eccetera. La presentazione di un'opposizione basata su una domanda di marchio comunitario contro un marchio nazionale costituisce una dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio comunitario. Non costituiscono prova sufficiente mere presunzioni da parte del richiedente della consultazione.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni ~~di registrazione~~ del registro P

L'Ufficio valuta innanzi tutto se la prova presentata è sufficiente.

Se lo è, l'Ufficio trasmette la domanda di consultazione di fascicoli e i relativi documenti al richiedente del marchio comunitario ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario registrato e lo invita a inviare le proprie osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Se il richiedente del marchio comunitario ovvero il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario acconsente alla consultazione del fascicolo, la stessa viene autorizzata. Se il richiedente del marchio comunitario ovvero il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario presenta osservazioni contrarie alla consultazione del fascicolo, l'Ufficio le trasmette al richiedente della consultazione. Tutte le dichiarazioni del richiedente della consultazione vengono trasmesse al richiedente del marchio comunitario ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario, e vice versa. L'Ufficio tiene conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti entro i termini prescritti e decide di conseguenza. La decisione dell'Ufficio è notificata sia al richiedente della consultazione sia al richiedente del marchio comunitario ovvero al richiedente o al titolare del disegno o modello comunitario e può essere appellata dalla parte soccombente (articoli ~~58~~ e 59 e 60 RMC e articolo 56 del RDC).

5.116.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione

Se la consultazione viene autorizzata, l'Ufficio trasmette al richiedente della consultazione, in modalità idonee, le copie richieste dei documenti del fascicolo o le informazioni richieste, oppure lo invita a consultare il fascicolo nella propria sede.

5.116.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

Regola 90 REMC <u>Articolo 75 REDC</u>

Su richiesta, l'Ufficio può comunicare informazioni contenute in qualsiasi fascicolo relativo a domande o registrazioni di marchi comunitari - o disegni e modelli comunitari.

Le informazioni contenute nei fascicoli vengono fornite in assenza di una domanda di consultazione, tra l'altro, quando l'interessato vuole sapere se una determinata domanda di marchio comunitario è stata presentata da un determinato richiedente e in quale data, o se l'elenco dei prodotti e servizi è stato modificato nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione.

Dopo aver ottenuto queste informazioni, l'interessato può decidere se chiedere copie dei documenti pertinenti oppure presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Se l'interessato vuole sapere, tra l'altro, quali argomentazioni un opponente ha fatto valere in procedimenti di opposizione, quali documenti preesistenti per rivendicare la preesistenza sono stati presentati o quale sia l'esatta dicitura dell'elenco di prodotti e servizi così come risulta dalla registrazione, queste informazioni non saranno fornite e l'Ufficio inviterà l'interessato a presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Direttive relative ai procedimenti d'esame dinanzi all'Ufficio, Parte E-; Operazioni di registrazione ~~Pagedel registro~~ P

In questi casi la quantità e complessità delle informazioni da fornire eccederebbero limiti ragionevoli e comporterebbero un indebito onere amministrativo.

5.116.13.2 Copie dei documenti del fascicolo

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di rilascio di copie autenticate o non autenticate dei documenti del fascicolo, i documenti richiesti sono inviati per posta.

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di presa di visione presso la sede dell'Ufficio, al richiedente viene fissato un appuntamento a tal fine.

67 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli

Articolo 90 RMC
[Articolo 75 RDC](#)
Regole 92 e 93 REMC
[Articoli 77 e 78 REDC](#)

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio assiste, su richiesta, le autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri comunicando informazioni o consentendo la consultazione di fascicoli.

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio comunica altresì agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, su richiesta, informazioni pertinenti alla presentazione di domande di marchio comunitario [o di disegno o modello comunitario](#) e ai relativi procedimenti, nonché ai marchi [o ai disegni e modelli](#) registrati per effetto di tali domande.

67.1 Esenzione da tasse

Regola ~~92~~, paragrafo ~~3~~, e regola ~~93~~, paragrafi ~~1~~ e ~~2~~, REMC
[Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafi 1 e 2, REDC](#)

La consultazione dei fascicoli e la comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie e da altre autorità degli Stati membri non sono soggette al pagamento di tasse.

Regola 93, paragrafo ~~2~~, REMC
[Articolo 78, paragrafo 2, REDC](#)

Le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio o delle relative copie. Per tali consultazioni l'Ufficio non impone alcuna tassa.

67.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate

Articolo ~~90~~ RMC

Articolo 75 RDC

Regola ~~88~~ e regola ~~92~~, paragrafo ~~1~~, REMC

Articolo 72 e articolo 77, paragrafo 1, REDC

Alla consultazione di fascicoli e alla comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie o da altre autorità degli Stati membri non si applicano le limitazioni di cui all'articolo ~~88~~ del RMC e all'articolo 74 del RDC. Tali autorità possono pertanto accedere ai fascicoli riguardanti domande di marchio comunitario non pubblicate (~~si veda il punto 3~~cfr. paragrafo 4.2.1) e disegni e modelli comunitari registrati per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione (cfr. paragrafo 4.2.2) e alle parti riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza; non possono, invece, accedere ai documenti relativi ad astensioni e rikusazioni né ai documenti di cui alla regola ~~88~~, lettera ~~b~~), del REMC e all'articolo 72, lettera b), del REDC.

Regola ~~88~~ e regola ~~93~~, paragrafo ~~2~~, REMC

Articolo 74 RDC, articolo 72 e articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio e delle relative copie. Questa consultazione successiva è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 88 e alla regola ~~88~~ 88 del REMC, o all'articolo 74 del RDC, come se la consultazione fosse richiesta da terzi.

Regola ~~93~~, paragrafo ~~3~~, REMC

Articolo 78, paragrafo 4, REDC

Quando trasmette fascicoli o le relative copie alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica le limitazioni imposte alla consultazione dei fascicoli relativi, da una parte, a domande di marchio comunitario o di marchi comunitari registrati, in conformità dell'articolo ~~88~~ del RMC e della regola ~~88~~ del REMC e, dall'altra, a domande di disegni o modelli comunitari o a registrazioni di disegni e modelli in conformità dell'articolo 74 del RDC e dell'articolo 72 del REDC.

67.3 Mezzi di consultazione

Regola ~~93~~, paragrafo ~~1~~, REMC

Articolo 78, paragrafo 1, REDC

La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri dei fascicoli relativi a domande ~~di marchio comunitario~~ o a registrazioni di marchi comunitari o disegni o modelli comunitari può essere concessa mediante il rilascio di copie dei documenti originali. Se i fascicoli non contengono documenti originali, l'Ufficio fornisce copie stampate con strumenti elettronici.

Direttive relative ~~ai procedimenti~~ esame dinanzi all'Ufficio, Parte E~~;~~, Operazioni ~~di registrazione~~ del registro P

Titolo	Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, Parte E, Registro, Capitolo 7, Consultazione di fascicoli			
Versione		Data		
Servizio	Questioni giuridiche			
Approvato			Status	BOZZA
Autori				